



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RG n. 1959/2022,

tra

[REDACTED],

rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. [REDACTED] (CF: [REDACTED]), la quale, avendo dichiarato di eleggere domicilio in Napoli, alla via [REDACTED] deve ritenersi domiciliato, per quanto occorrer possa, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria

OPPONENTE

e

[REDACTED],

rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], e con questi domiciliato in [REDACTED], alla [REDACTED] n. [REDACTED]

OPPOSTO

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI

Come da verbali e atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra [REDACTED] ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo, in linea di fatto: di avere ricevuto in data 1.2.2022 la notifica di un atto di precetto relativo alla somma di euro 7.184,10; tale somma avrebbe titolo, stando alle risultanze del detto precetto, nei provvedimenti presidenziali emessi in data 7.2.2020 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 8558/2019, relativo alla separazione giudiziale tra la sig.ra [REDACTED] ed il sig. [REDACTED]; in particolare, quest'ultimo richiede alla odierna opponente il pagamento di quanto indicato nei suddetti provvedimenti, ed in specie il pagamento euro 300,00 al mese a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente per 23 mensilità e quindi per l'importo complessivo di euro 6.900,00.



2. A dire dell'opponente il precetto è illegittimo e non sussiste il diritto di procedere in via esecutiva in merito alle somme ivi indicate in quanto le predette somme sarebbero state versate direttamente nelle mani del figlio [REDACTED], con modalità diverse, indicate nell'atto introduttivo; l'opponente allega documentazione giustificativa delle "ricariche" effettuate sul c.c. intestato al figlio, mentre da luglio del 2021 "la [REDACTED] ha consegnato al figlio [REDACTED] il proprio bancomat dal quale lo stesso preleva la somma disposta dal Presidente per poi consegnarla al di lui padre"; infine, l'opponente assume che la prima modalità di pagamento sopra indicata sarebbe stata richiesta, a mezzo dell'avv. [REDACTED] dallo stesso creditore.

3. Si è costituito il [REDACTED] che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto.

4. Con provvedimento assunto in data 29.3.2022, lo scrivente ha rigettato l'istanza di sospensione esecutiva del titolo; il provvedimento risulta essere stato gravato con reclamo; risulta altresì che il reclamo sia stato rigettato (con deferimento "al merito" della liquidazione delle spese di fase).

5. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, questa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 189-190 c.p.c., come da provvedimento assunto in data 6.6.2023.

6. Le parti negli scritti conclusionali hanno ribadito i rispettivi asseriti difensivi: sintetizzando, l'opponente assume che i pagamenti effettuati siano stati fatti correttamente e che quindi nessun importo sia dovuto in virtù di quanto indicato nel precetto mentre l'opposto assume che, trattandosi di una modalità diversa da quella indicata nei provvedimenti presidenziali, l'obbligazione dagli stessi nascente sarebbe rimasta effettivamente impagata.

7. L'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.

8. Il titolo esecutivo retrostante l'atto di precetto è chiaro nella indicazione delle modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento e queste sono *diverse* da quelle utilizzate dalla sig.ra [REDACTED] (a tacer del fatto che non vi è alcuna prova per i versamenti effettuati dal luglio 2021 in avanti, secondo la modalità prima indicata).

Nessuna modifica del provvedimento è occorsa, né risulta provata una diversa indicazione da parte del creditore: per quanto concerne tale ultimo aspetto, al di là del fatto che l'avv. [REDACTED] avrebbe dovuto a tanto esser specificamente autorizzato tramite procura, trattandosi di atto non inerente all'espletamento del mandato difensivo (e dalla PEC prodotta questo non risulta), rileva evidenziare che i pagamenti effettuati dalla [REDACTED] sono avvenuti "verso" un IBAN differente da quello illustrato dal predetto avv. [REDACTED]

In sostanza, le elargizioni effettuate secondo modalità diverse da quelle indicate nei provvedimenti presidenziali devono ritenersi atti di liberalità verso il minore da parte del genitore tenuto al versamento del mantenimento, tant'è vero che gli stessi non possono essere dedotti in compensazione (Cass. 16.7.2005, n. 15098);

Al di là di peculiarità fattuali evidenziate dall'opponente negli scritti conclusionali, che lo renderebbero "inutilizzabile" nel presente caso, il pronunciamento richiamato già nel provvedimento del 23.9.2022 è chiarissimo nell'affermare due principi, assolutamente pertinenti:



- 1) la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti. Pertanto, una volta statuito dal provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non può essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati.
- 2) il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice.

Nel caso specifico pertanto il pagamento effettuato ("tracciabile" peraltro fino al luglio 2021) non può essere ricondotto all'obbligazione *ex titulo* di cui si fa menzione nell'atto di precetto.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso. Letto il d.m. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto di una maggiorazione in relazione alla decisa fase di reclamo, le stesse vanno complessivamente liquidate in euro 4.246,25, così determinati: a) 919,00 euro per la fase di studio; 777,00 euro per la fase introduttiva; 1.701,00 per la fase decisionale, oltre ad una maggiorazione del 25% per le ragioni sopra indicate.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1959/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna la sig.ra [REDACTED] alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 4.246,25, oltre al rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. [REDACTED], dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Aversa, il 26.9.2023

Il Giudice
dott. Alessandro Auletta

